



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" – UPO, rappresentata dal Rettore Legale Rappresentante pro-tempore prof. Gian Carlo Avanzi, con sede legale in via Duomo 6 – 13100 Vercelli, C.F: 94021400026, P.IVA: 01943490027, PEC: protocollo@pec.uniupo.it, (di seguito denominata "Università" o "Ateneo")

E

La Società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., società per azioni di diritto italiano a socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Solvay S.A.(società di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio)), con sede in Viale Lombardia 20 - Bollate (MI) - (Italy), iscritta presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero 03521920961, Codice Fiscale e Partita IVA Numero: 03521920961, capitale sociale interamente versato pari a Euro: 374,187,000.00, indirizzo PEC: sspi@legalmail.it, rappresentata dall'Ing. Marco Francesco Colatarci, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione munito di opportuni poteri, (di seguito denominata "Azienda")

(nel seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE:

- L'Università: i) è un'istituzione pubblica di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro; ii) è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; iii) opera combinando in modo organico ricerca, didattica e trasferimento tecnologico, nell'interesse pubblico e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
- L'Azienda è una società attiva nello sviluppo di prodotti chimici e di materie plastiche speciali ad elevate prestazioni
- le Parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca nel settore della chimica e delle materie plastiche costituisce un'opportunità di elevato interesse strategico e valore scientifico, e intendono consolidare la collaborazione nel suddetto settore;
- le Parti intendono, attraverso il presente Accordo Quadro, ampliare la conoscenza delle opportunità di



collaborazione, favorendo le sinergie di attività e progetti multidisciplinari, nel campo della ricerca e innovazione, del trasferimento tecnologico, dell'imprenditorialità, della didattica e dell'orientamento al lavoro, dell'internazionalizzazione, della cooperazione allo sviluppo, sostenibilità e innovazione sociale, nel settore menzionato alla precedente premessa e in tutti gli eventuali altri settori di reciproco interesse.

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha autorizzato la stipula dell'Accordo tra l'Università e l'Azienda, con delibera del ... ;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art. 2 – Definizioni

2.1 Ai fini del presente Accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- “Accordo”: il presente Accordo Quadro di collaborazione;
- “Contratti Attuativi”: gli accordi e i contratti stipulati in attuazione e per le finalità del presente Accordo per lo svolgimento di specifiche attività;
- “Background”: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio delle attività di collaborazione oggetto dei Contratti Attuativi;
- “Sideground”: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e



ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia di un Contratto Attuativo ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del Contratto Attuativo medesimo;

“Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto di un Contratto Attuativo e in ragione di esso;

- “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Accordo o di un Contratto Attuativo e in ragione di essi, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

Art. 3 – Oggetto e Finalità

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra le Parti, che potranno svilupparsi tramite la stipula di Contratti Attuativi, negli ambiti e per le finalità di seguito delineate, a titolo esemplificativo e non vincolante:

3.1 – Ricerca, sviluppo ed innovazione

Le Parti intendono collaborare nello svolgimento di specifici progetti di ricerca che verranno



esplicitati e dettagliati in specifici Contratti Attuativi da concordare ai sensi del presente Accordo.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. individuazione di priorità per la ricerca congiunta e collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;

a. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;

b. attività di ricerca e di consulenza tecnico- scientifica focalizzate su specifici temi finanziate dall'Azienda;

c. assegni di ricerca e borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca in settori di interesse dell'azienda finanziati dall'Azienda stessa;

d. borse di Dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca in settori di interesse dell'azienda finanziati da Azienda stessa;

e. creazione e accesso condiviso ad infrastrutture di ricerca e laboratori comuni;

f. promozione di attività di divulgazione dei risultati della ricerca;

Le Parti dichiarano inoltre il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con soggetti terzi nella preparazione e svolgimento di seminari ed eventi di divulgazione e/o approfondimento su tematiche di avanguardia.

3.2 - Didattica

Le Parti intendono collaborare nelle seguenti attività didattiche relative agli ambiti disciplinari specifici delle aree di attività dell'Azienda, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. attività formative o anche semplici moduli, rientranti nel percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o laurea magistrale o magistrale a ciclo unico,

b. attività formative o anche semplici moduli, rientranti nei corsi di formazione post lauream quali master sia di I che di II livello, summer/winter school, corsi di alta formazione e formazione permanente, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e riqualificazione, corsi integrativi per neolaureati e dottorati di ricerca.



Le Parti concordano che per le attività formative e i moduli di cui ai punti precedenti, l'Università – nell'ambito della propria offerta formativa – possa attribuire, in virtù dei propri Regolamenti nonché della ulteriore normativa vigente in materia, incarichi anche con la relativa responsabilità di attività didattiche ad esperti qualificati dipendenti dell'Azienda;

c. attività didattiche integrative ed ogni altra attività utile alla formazione e all'orientamento degli studenti;

d. svolgimento dei tirocini curriculari, sulla base delle apposite convenzioni dell'Università, ai sensi del "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI / STAGE EFFETTUATI DURANTE IL PERCORSO DI STUDIO";

e. attività di formazione rivolta ai dipendenti dell'Azienda in linea con le politiche di formazione continua, svolte da docenti dell'Università congiuntamente con eventuali terze parti, su tematiche definite in accordo con le necessità formative dell'Azienda.

3.3 - Orientamento al lavoro

Le Parti intendono collaborare in materia di orientamento al lavoro e a questo scopo:

a. L'Università, attraverso i suoi uffici, offre all'Azienda la possibilità di organizzare eventi specifici o la partecipazione ad eventi annuali ad invito come ad esempio il Career Day o il Recruiting Day;

b. L'Azienda potrà attivare tirocini formativi e di orientamento, sulla base delle apposite convenzioni dell'Università, ai sensi della normativa regionale, e ospitare studenti e laureati in visita per fare conoscere la realtà aziendale.;

3.4 - Internazionalizzazione

Allo scopo di rafforzare le collaborazioni in ambito internazionale, le Parti intendono inoltre lavorare congiuntamente anche attraverso iniziative comuni quali, a titolo esemplificativo e non



esaustivo:

- a. la promozione di percorsi di tirocinio ed esperienze post-lauream presso il network italiano ed internazionale dell'Azienda per studenti, laureati e dottorandi dell'Università;
- b. la promozione di percorsi di tirocinio ed esperienze post-lauream di studenti, laureati e dottorandi di atenei stranieri del network dell'Università presso l'Azienda.

3.5 - Trasferimento Tecnologico

Le Parti possono collaborare per negoziare eventuali iniziative di trasferimento tecnologico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Accesso al portfolio dei titoli di proprietà intellettuale dell'Ateneo negli ambiti di interesse, al fine di valutare possibilità di acquisizioni in licenza di tecnologie e innovazioni brevettate.
- b. Accesso al portfolio delle start up e spin-off dell'Ateneo negli ambiti di interesse, al fine di valutare possibilità di investimento e/o di collaborazione sulle tecnologie e servizi sviluppati.
- c. Workshop e contest che coinvolgono studenti o ricercatori dell'Università per lo sviluppo di progetti di impresa o open innovation.

3.6 Cooperazione allo Sviluppo, Sostenibilità, Cultura, Sport e Innovazione Sociale

Le Parti possono infine collaborare nella realizzazione di progetti di impatto sul territorio e la società: progetti di cooperazione allo sviluppo (anche in ambito internazionale), progetti di sostenibilità (ambientale, energetica, ecc.), progetti di innovazione e comunicazione sociale, progetti di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Università, iniziative sportive (es. competizioni volte alla sensibilizzazione rispetto a temi di rilevanza sociale, squadre studentesche, strutture).

Art. 4 - Comitato di coordinamento

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono, al fine di assicurare la massima



efficacia della collaborazione, di costituire un apposito Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come “Comitato”), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto da due referenti per parte Aziendale e tre referenti per l’Università di cui uno appartenente al personale amministrativo della Divisione Prodotti:

- identificare priorità e linee di attività da sviluppare congiuntamente;
- monitorare lo stato di avanzamento della collaborazione;
- proporre eventuali azioni correttive per massimizzare i risultati attesi.

Il Comitato si incontrerà con *cadenza semestrale*.

Ciascuna Parte supporterà i costi e le spese per l’attività dei propri membri nel Comitato. L’eventuale sostituzione dei membri del Comitato da parte delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto all’altra Parte con un ragionevole preavviso rispetto alla riunione del Comitato.

Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quanto autonomamente definito dal Comitato stesso.

Art. 5 Contratti Attuativi

Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo le Parti potranno procedere alla stipula di specifici accordi o contratti (di seguito indicati come “Contratti Attuativi”) in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui all’Art. 3.

Tali Contratti Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Università in materia e dovranno contenere espreso riferimento al presente Accordo.

I Contratti Attuativi dovranno essere approvati e sottoscritti dagli organi competenti per ciascuna



Parte, a seconda delle rispettive regole e ordinamenti.

Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, i Contratti Attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli obiettivi da conseguire;
- le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini di avanzamento e le condizioni di esecuzione del progetto di collaborazione
- i referenti contrattuali;
- il personale coinvolto nelle attività;
- i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
- la tutela della confidenzialità delle informazioni;
- i Diritti di Proprietà Intellettuale che saranno oggetto di specifica e libera contrattazione tra le Parti;
- le risorse finanziarie necessarie;
- gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, per quanto non già espressamente indicato all'art. 8 del presente Accordo.

Le parti concordano di condividere di volta in volta i Contratti Attuativi, che saranno discussi e condivisi in relazione al loro contenuto specifico.



Art. 6 - Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti per una durata pari a 5 (cinque) anni, e potrà essere rinnovato per iscritto, previa deliberazione degli Organi competenti, mediante accordo da formalizzare con comunicazione scambiata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza, per ulteriori 5 (cinque) anni.

L'accordo in materia di rinnovo potrà essere relativo anche ad un singolo anno.

Le disposizioni del presente Accordo si intendono applicabili ai Contratti Attuativi stipulati nel corso di vigenza dello stesso, anche se con scadenza successiva.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi da comunicare per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Contratti Attuativi.

Conseguentemente le attività in corso di esecuzione alla data del recesso saranno portate a conclusione, salvo quanto eventualmente disposto nei singoli Contratti Attuativi.

Art. 7 - Disposizioni finanziarie

Il presente Accordo non comporta l'obbligo di addivenire alla stipula di Contratti Attuativi né oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 8 - Luogo di esecuzione delle attività

Le attività oggetto del presente Accordo potranno essere svolte nei locali, laboratori e uffici detenuti dalle Parti e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti. Allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli specifici obiettivi del presente Accordo, le Parti si impegnano, nel rispetto delle regolamentazioni pattizie esistenti, nonché delle specifiche procedure e policies aziendali di Solvay in materia, a concedere l'accesso reciproco ai rispettivi locali, laboratori



e uffici, nonché l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie, al personale impegnato nelle suddette attività.

Art. 9 – Assicurazioni, prevenzione e sicurezza

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria ed alla sorveglianza medica del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere e/o collaborare alle attività relative al presente Accordo, è tenuto prima dell'accesso ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione e salute, e uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà autonomamente per proprie infrastrutture e locali, eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni. I singoli Contratti Attuativi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

In relazione alle eventuali attività di docenza espletate da personale dell'Azienda, nel caso in cui queste siano oggetto di specifici contratti stipulati con l'Università, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico dell'Università; nel caso in cui tali attività di docenza non costituiscano oggetto di specifici contratti stipulati con l'Università, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico dell'azienda.

Art. 10 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Le disposizioni relative ai Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati generati, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate nei Contratti Attuativi relativi alle singole attività di collaborazione. Tali Contratti Attuativi, se opportuno e coerente con le altre pattuizioni contenute nei medesimi, specificheranno inoltre in relazione a:



- l'eventuale conoscenza pre-esistente all'inizio delle attività di collaborazione (Background) e da esse indipendente (Sideground) che ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;
- le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione dell'attività di diffusione.

Art. 11 - Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

La pubblicazione/presentazione, in tutto o in parte, dei risultati e delle attività oggetto dei singoli Contratti Attuativi potrà essere effettuata dall'Università solo previa autorizzazione fornita per iscritto dall'Azienda. In tal caso l'Università trasmetterà in via riservata all'Azienda bozza della pubblicazione e/o della presentazione al fine della condivisione e dell'eventuale rilascio di tale autorizzazione prima dell'inviodella stessa a soggetti terzi.

L'Azienda, fatto salvo il diritto di concedere o meno tale autorizzazione, avrà in ogni caso facoltà:

(a) di comunicare per iscritto all'Università, quali informazioni debbano essere rese inaccessibili ai terzi; e/o

(b) di richiedere per iscritto all'Università, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per il periodo dalla stessa ritenuto necessario al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove l'Azienda ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

Le Parti potranno concordare nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi una diversa disciplina relativa alla pubblicazione/presentazione, in tutto o in parte, dei risultati delle attività.

Art. 12 - Uso dei segni distintivi

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al



presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Contratti Attuativi.

Pertanto ciascuna delle Parti non potrà fare uso dei rispettivi segni distintivi ed in particolare del marchio e/o della denominazione dell'altra in funzione distintiva o pubblicitaria se non previa specifica autorizzazione scritta.

Fermo restando quanto sopra, le Parti si autorizzano a far uso dei rispettivi marchi al solo fine di dare informativa dell'esistenza del presente Accordo.

Art. 13 - Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda le Informazioni Riservate.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le Informazioni Riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrici delle Informazioni Riservate abbia informato il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le Informazioni Riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali Informazioni Riservate;
- le Informazioni Riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrici o nel caso in cui tali informazioni fossero



già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le Informazioni Riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali Informazioni Riservate, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrici, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali e rispetto alla normativa in tema di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Qualora, dall'esecuzione delle attività concordate nei Contratti Attuativi di cui all'art. 3 del presente Accordo, derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano:

- a) a operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- b) a disciplinare, in modo specifico e in ciascun Contratto Attuativo, gli eventuali adempimenti e ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, riportando, tra le altre informazioni, l'identità di coloro che, rispettando in



concreto quanto previsto dalla normativa vigente e tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità dello specifico progetto, risulteranno essere "Titolari" autonomi o "Contitolari" e/o Responsabili del trattamento;

- c) ad adottare adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - per proteggere i dati di cui risultino essere Titolari o Contitolari, anche al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- d) a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", rispettivamente applicabili la prima all'Azienda e la seconda all'Università.

Art. 15 - Codice Etico – D.Lgs 231/2001

15.1 L'Università e l'Azienda dichiarano:

- a) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sue successive modifiche ed integrazioni e s'impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
- b) di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici



e di Condotta e del Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo così come pubblicati/riportati:

- per quanto riguarda l'Azienda sul sito internet dell'Azienda ai tramite i seguenti link:

<http://www.solvay.it/it/solvay-in/modello-231/index.html>

- per quanto riguarda l'Università sul sito internet dell'Università al seguente link:

<https://www.uniupo.it/il-multicampus/normativa/interesse-generale> (Codice Etico e di Comportamento)

c) di impegnarsi di conseguenza a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nei rispettivi Codici Etici per tutta la durata del rapporto di cui al presente Contratto o comunque della collaborazione con la Società, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili di legge dettate per le specifiche attività attuative.

15.2 In caso di inadempimento di una Parte a quanto previsto dal presente Articolo, il presente Accordo potrà essere risolto dall'altra Parte ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

15.3 La risoluzione di cui sopra, laddove operata dall'Azienda, comporterà altresì la risoluzione, con effetto immediato e sempre ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse le società appartenenti al medesimo gruppo di società di appartenenza) e fermo sempre il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni.

Art. 16 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso e dai Contratti Attuativi, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile e per il tramite del Comitato di cui all'Art.4, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo e nei relativi Contratti Attuativi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia



degli stessi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo Accordo e dei Contratti Attuativi, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Art. 17 - Comunicazioni

Le comunicazioni reciproche relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC), e anticipate in via riservata via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

Per l'Università:

segreteria.rettore@uniupo.it

Tel. 0161 261501

PEC: protocollo@pec.uniupo.it

Per l'Azienda:

PEC:

Le eventuali successive variazioni dei recapiti sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra parte con posta elettronica certificata, anticipata via email. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Le comunicazioni inviate a solo titolo di richiesta di informazioni o chiarimenti potranno essere



effettuate tramite e-mail alle persone e ai recapiti di seguito indicati:

Per l'Università:

Nome e cognome

Università di

Via

Email: [.....](#)

Per l'Azienda:

PEC:

Art. 18 - Modifiche all'Accordo e Cessione

Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, previa approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Parte.

Fatto salvo per quanto previsto nel presente articolo 18 qui di seguito, il presente Accordo, i Contratti Attuativi ed i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Il Gruppo Solvay di cui l'Azienda fa parte (il "Gruppo") ha annunciato in data 15 marzo 2022 il proprio progetto di separare il Gruppo in due diverse società indipendenti e quotate (il "Progetto"). L'Università concorda e fin d'ora acconsente a (i) ogni cessione o trasferimento del presente Accordo da parte dell'Azienda agli stessi termini e condizioni, in tutto o in parte, e/o (ii) ogni modifica della catena di controllo dell'Azienda, risultanti dal Progetto. La realizzazione del Progetto non sarà considerata quale causa di inadempimento attribuibile all'Azienda e non costituirà causa di conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, ivi compresa la risoluzione del presente Accordo.

Quanto previsto ai punti (i) e (ii) sarà oggetto di tempestiva comunicazione all'Università da parte dell'Azienda.

Art. 19 - Registrazione e spese

Il presente Accordo, redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale (solo



in caso di sottoscrizione con firma digitale) , è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo, pari ad €, è a carico dell'Azienda.

Oppure

L'imposta di bollo, per l'importo di €, è a carico dell'Università e dell'Azienda in parti uguali

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale. Al versamento provvede l'Università, ai sensi dell'autorizzazione n. L'Azienda si impegna a corrispondere all'Università - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente atto – *l'importo dovuto (nel caso le spese di bollo siano totalmente a carico dell'azienda)*

oppure un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.”

ALLEGATI:

elenco allegati

Il presente Accordo, che si compone di n. (in lettere) pagine, è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 2 esemplari originali (n. 1 per l'Università e n. 1 per l'Azienda) che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

In caso di documento sottoscritto in modalità digitale:

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti: le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Luogo, (data _____)

(Luogo, data _____)

Per l'Università

Per l'Azienda

.....

Il Legale Rappresentante

(Nome Cognome)

(Nome Cognome)

.....

.....